

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1512-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 23 giugno 1961*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1962
(V. Stampato n. 3147)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1962*

Riordinamento del Corpo del genio aeronautico

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

- ruolo ingegneri;
- ruolo chimici;
- ruolo fisici;
- ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Art. 2.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

Ruolo ingegneri:

generale ispettore . . .	1
tenente generale . . .	2
maggior generale . . .	4
colonnello	37
tenente colonnello . .	70
maggiore	80
capitano	120
tenente e sottotenente .	86
TOTALE	<u>400</u>

Ruolo chimici:

maggior generale . . .	1
colonnello	4
tenente colonnello . . .	12
maggiore	13
capitano	18
tenente	12
TOTALE	<u>60</u>

Ruolo fisici:

maggior generale . . .	1
colonnello	8
tenente colonnello . . .	17
maggiore	22
capitano	36
tenente	26
TOTALE	<u>110</u>

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

Identico:

Ruolo ingegneri:

generale ispettore . . .	1
tenente generale . . .	2
maggior generale . . .	4
colonnello	37
tenente colonnello . . .	90
maggiore	<u>50</u>
capitano	120
tenente e sottotenente .	<u>96</u>
TOTALE	<u>400</u>

Ruolo chimici:

maggior generale . . .	1
colonnello	4
tenente colonnello . . .	16
maggiore	<u>9</u>
capitano	18
tenente	12
TOTALE	<u>60</u>

Ruolo fisici:

maggior generale . . .	1
colonnello	8
tenente colonnello . . .	25
maggiore	<u>14</u>
capitano	36
tenente	26
TOTALE	<u>110</u>

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Ruolo assistenti tecnici:

tenente colonnello . . .	49
maggiore	64
capitano	420
tenente e sottotenente . . .	257
	<hr/>
TOTALE	790

Art. 3.

Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

maggior generale . . .	Anni 63
colonnello	» 60
tenente colonnello . . .	» 57
maggiore	» 56
capitano	» 52
subalterno	» 50

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:

a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trent'anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Ruolo assistenti tecnici:

colonnello	4
tenente colonnello . . .	51
maggiore	95
capitano	407
tenente e sottotenente . . .	233
	<hr/>
TOTALE	790

Art. 3.

Identico:

maggior generale . . .	Anni 63
colonnello	» 61
tenente colonnello . . .	» 59
maggiore	» 58
capitano	» 54
subalterno	» 50

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo assistenti tecnici è fissato in anni 61.

Art. 4.

Identico:

a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

b) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

varie specialità, dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialità.

Art. 5.

Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro della difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli al secondo anno del corso regolare di studenti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'età di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia, l'ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.

Art. 6.

Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 7.

All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento dell'Accademia e quello di cui al successivo articolo 8.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di un'università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria.

La sede universitaria, la sezione ed eventuale sottosezione del triennio di studi di applicazione sono determinate dal Ministro della difesa.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Art. 8.

Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 7.

Identico.

Identico.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministro della difesa.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 9.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione; quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 10.

Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il terzo anno accademico, siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'articolo 9.

In caso di accoglimento della domanda, si applicano agli interessati le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso delle lauree indicate nel comma successivo e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo chimici, è richiesta la laurea in chimica o in chimica industriale; per il ruolo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 10.

Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il terzo anno accademico, siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Identico.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

lo fisici, è richiesta la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, cheentino almeno due anni di anzianità di grado, nonché tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando.

Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialità. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialità per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialità di provenienza.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'articolo 12 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, previa rinuncia alla carica di pilota da parte dei provenienti dai sottufficiali del ruolo naviganti.

L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti del voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.

Art. 14.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera *b*) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera *b*) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici.

Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo, la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialità.

Art. 15.

I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, nu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

mero 924, sono così modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici:

a) per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa;

b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialità indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Art. 16.

La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295, e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla suddetta legge n. 1137 sono rispettivamente sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e ai ruoli assistenti tecnici, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici di cui all'articolo 1. Per i tenenti colonnelli appartenenti alla categoria chimici il trasferimento si effettua anche in eccedenza all'organico del grado, lasciando scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistente alla data di entrata in vigore della presente

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 16.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Identico.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

Gli ufficiali delle categorie in congedo della categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e col grado posseduto a tale data.

Art. 18.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per detti ufficiali il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 58, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.

Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo.

Art. 19.

Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è con-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 18.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per detti ufficiali il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 61, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 19.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

servato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo i trasferimenti di cui all'articolo 18. I posti che si renderanno successivamente vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai gradi iniziali.

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avrà luogo ad anzianità. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, cinque anni e diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il quadro IV della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, e il quadro III della tabella n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi.

Art. 20.

Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente del ruolo ingegneri.

In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a 1/3 di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge.

Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 20.

Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli ingegneri, chimici e fisici mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente dei predetti ruoli.

Identico.

Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

della professione e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree in ingegneria richieste per le varie specialità.

Art. 21.

Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi straordinari per titoli fra gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'età di ventiquattro anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali nel ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 7, primo comma, e degli articoli 8 e 9.

Art. 22.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici, continua ad applicarsi il limite mas-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

della professione o di una delle lauree indicate al secondo comma dell'articolo 11 e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree richieste per le varie specialità.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

simo di età di trentasei anni richiesto dalle disposizioni precedentemente in vigore per l'ammissione ai concorsi suddetti.

Art. 23.

Nell'anno 1961 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le promozioni al grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1, nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione.

Art. 24.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei primi tre ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto, rispettivamente, tre e quattro anni di permanenza nel grado; i maggiori e i tenenti del quarto ruolo non possono essere promossi prima di aver compiuto cinque anni di permanenza nel grado.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 23.

Nell'anno 1963 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici. Nello stesso anno le promozioni fisse sono stabilite in due unità per i tenenti colonnelli del ruolo chimici.

Identico.

Art. 24.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei predetti ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.

Tali limitazioni non si applicano nei riguardi degli ufficiali che, in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, avrebbero potuto conseguire promozione con minor periodo di permanenza nel grado ed il loro avanzamento avverrà applicando le precedenti norme di legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 25.

Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nei quadri di avanzamento esistenti a tale data, sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici edili, radioelettricisti e d'armamento; nel ruolo chimici, se appartenenti alla categoria chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla categoria geofisici.

Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di merito e, a parità di punteggio, dall'età. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità posseduta nel grado inferiore; a parità di questa, si raffrontano le anzianità di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parità anche in tali anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

Art. 26.

I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1961 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero conseguito la promozione nel ruolo cui appartenevano alla predetta data sono promossi nel ruolo chimici nell'anno 1961 anche se non esista vacanza nel grado superiore e l'eventuale eccedenza organica nel grado di tenente colonnello è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* del primo comma dell'ar-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1963 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero conseguito la promozione nel ruolo cui appartenevano alla predetta data sono promossi nel ruolo chimici nell'anno 1963 anche se non esista vacanza nel grado superiore e l'eventuale eccedenza organica nel grado di tenente colonnello è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* del primo comma del-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

articolo 44 della legge 12 novembre 1955, numero 1137. Fino al riassorbimento della eccedenza organica sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianità previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24.

Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1961, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1961.

Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1954.

Per i capitani del ruolo assistenti tecnici, le aliquote sono formate come indicato nel secondo comma dell'articolo 23.

Art. 27.

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali già valutati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

l'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Fino al riassorbimento della eccedenza organica sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianità previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24.

Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1963, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1963.

Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1956.

Identico.

Art. 27.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 28.

Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, è computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado stesso anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Fino al 31 ottobre 1964, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 30.

Le vacanze che si formeranno nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici dei sottufficiali vincitori dei concorsi di cui all'articolo 12 saranno portate in diminuzione nella consistenza organica del grado di sergente maggiore nel limite massimo di duecento unità.

Art. 31.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Per i colonnelli del ruolo fisici e per i tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici che, alla data del 1° gennaio 1963, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 32.

Alla copertura dell'onere di lire 34 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzioni di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 32.

Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo numero 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1962-63.

Identico.

TABELLE

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Quadro I. - RUOLO INGEGNERI					
Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	2	1 ogni 3 anni (b)	1 ogni anno
Maggior generale	scelta	—	4	3 in 4 anni (c)	1/2 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	37	3 in 2 anni (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di ufficio in una direzione territoriale, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	70	5 o 6 (e)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	80	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio presso un reparto tecnico periferico, o ufficio di sorveglianza tecnico, o laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	120	9 o 10 (f)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un reparto tecnico periferico o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	36	—	—
Sottotenente	anzianità	Aver conseguito la laurea in ingegneria.			
Quadro II. - RUOLO CHIMICI					
Maggior generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (b)	1 all'anno
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	12	4 in 5 anni (g)	2 all'anno
Maggiore	anzianità	—	13	—	—

a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

c) Ciclo di 4 anni: una promozione in ciascuno dei primi tre anni; nessuna il quarto anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137).

d) Ciclo di due anni: due promozioni il primo anno; una il secondo anno.

e) Ciclo di due anni: cinque promozioni il primo anno; sei promozioni il secondo anno.

f) Ciclo di due anni: nove promozioni il primo anno; dieci promozioni il secondo anno.

g) Ciclo di cinque anni: nessuna promozione il primo anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137); una promozione in ciascuno dei quattro anni successivi.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Quadro I. - RUOLO INGEGNERI					
Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	2	1 ogni 3 anni (b)	1 ogni anno
Maggior generale	scelta	—	4	3 in 4 anni (c)	1/2 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	37	3 in 2 anni (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di ufficio in una direzione territoriale, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	90	5 o 6 (e)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio presso un reparto tecnico periferico, o ufficio di sorveglianza tecnico, o laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	120	11	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un reparto tecnico periferico o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	96	—	—
Sottotenente	anzianità	Aver conseguito la laurea in ingegneria.	—	—	—
Quadro II. - RUOLO CHIMICI.					
Maggior generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (b)	1 all'anno
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	16	4 in 5 anni (f)	2 all'anno
Maggiore	anzianità	—	9	—	—

a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

c) Ciclo di 4 anni: una promozione in ciascuno dei primi tre anni; nessuna il quarto anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137).

d) Ciclo di due anni: due promozioni il primo anno; una il secondo anno.

e) Ciclo di due anni: cinque promozioni il primo anno; sei promozioni il secondo anno.

f) Ciclo di cinque anni: nessuna promozione il primo anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137); una promozione in ciascuno dei quattro anni successivi.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	18	9 in 5 anni (h)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un laboratorio o incarico equipollente computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	12	—	—
<i>Quadro III. - RUOLO FISICI.</i>					
Maggior generale	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	—	8	1 ogni 4 anni (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	17	3 in 2 anni (i)	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	22	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico o incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente. Superare gli esami.	36	8 in 3 anni (l)	1/13 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un ufficio meteorologico o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	26	—	—
<i>Quadro IV. - RUOLO ASSISTENTI TECNICI.</i>					
Tenente colonnello	—	—	49	—	—
Maggiore . . .	anzianità	—	64	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami.	420	16	1/23 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico.	257	—	—
Sottotenente . .	anzianità	—			

h) Ciclo di cinque anni: una promozione il primo anno; due promozioni in ciascuno dei quattro anni successivi.

i) Ciclo di due anni: una promozione il primo anno; due promozioni il secondo anno.

l) Ciclo di tre anni: due promozioni il primo anno; tre promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	18	9 in 5 anni (g)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un laboratorio o incarico equipollente computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	12	—	—
<i>Quadro III. — RUOLO FISICI.</i>					
Maggior generale	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	—	8	1 ogni 4 anni (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	25	3 in 2 anni (h)	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	14	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico o incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente. Superare gli esami.	36	3	1/13 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un ufficio meteorologico o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	26	—	—
<i>Quadro IV. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI.</i>					
Colonnello . . .	—	—	4	—	—
Tenente colonnello	—	—	51	1	1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	95	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami.	407	16	1/23 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico.	233	—	—
Sottotenente .	anzianità	—	—	—	—

g) Ciclo di cinque anni: una promozione il primo anno; due promozioni in ciascuno dei quattro anni successivi.

h) Ciclo di due anni: una promozione il primo anno; due promozioni il secondo anno.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA N. 2.

GRADO	CORSI DI ISTRUZIONE, ESPERIMENTI, TITOLI RICHIESTI AI FINI DELL'AVANZAMENTO	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
IV. — RUOLO INGEGNERI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
V. — RUOLO CHIMICI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
V-bis. — RUOLO FISICI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
VI. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro meteorologico o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o un servizio meteorologico di aeroporto o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identica.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA N. 3.

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)						
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Ruolo ingegneri	1/2	1/3	1/9	1/9	1/8	1/11	1/7
Ruolo chimici .	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo fisici . .	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo assistenti tecnici	—	—	—	—	1/9	1/13	1/11

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA N. 3.

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (a)						
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Ruolo ingegneri	1/2	1/3	1/9	1/9	1/8	1/11	1/7
Ruolo chimici .	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo fisici . .	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo assistenti tecnici	—	—	—	1/10	1/9	1/13	1/11

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.